

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Opposizione a decreto ingiuntivo, costituzione mediante deposito in cancelleria di copia dell'atto di citazione anziché l'originale: sì alla velina**

*La costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. - l'originale dello stesso, costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, e quindi non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado. Il fondamento di tale indirizzo va individuato nel raggiungimento dello scopo dell'atto, che trova la sua espressione nel principio sancito nell'art. 156 c.p.c., in assenza, per altro, di una specifica previsione di improcedibilità, mentre detta sanzione di improcedibilità risulta comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio. Ciò posto, non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento applicabile anche al giudizio scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si applicano i termini previsti dall'art. 165 c.p.c., stante l'avvenuta abrogazione, ad opera della L. n. 218 del 2011, art. 2, dell'ultima parte dell'art. 645 c.p.c., comma 2.*

*...omissis...*

2. Con il primo motivo, deducendosi violazione degli artt. 348, 645 e 647 c.p.c., si sostiene che il deposito, all'atto di iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di una c.d. "velina" dell'atto di opposizione - seguito, come nella specie, dal deposito dell'atto tempestivamente e regolarmente notificato - costituisce mera irregolarità, e non determina l'improcedibilità dell'opposizione.

2.1. Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la Corte territoriale avrebbe in un primo momento affermato che la costituzione in giudizio può avvenire anche mediante deposito di copia dell'atto notificato, per poi rilevare, in contrasto con tale assunto, la violazione nella specie del termine, ritenuto perentorio, per la costituzione in giudizio.

3. La seconda censura è inammissibile, in quanto non è predicabile vizio motivazionale in relazione alle deduzioni di un error in procedendo, in ordine al quale la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale, con il compito di verificare la sussistenza o meno del vizio dedotto indipendentemente dai profili di natura motivazionale (Cass., 8 marzo 2007, n. 5351; Cass., 28 ottobre 2005, n. 21080; Cass., Sez. un., 4 ottobre 2002, n. 14275).

4. Deve rilevarsi la fondatezza del primo motivo.

4.1. La decisione impugnata non risulta conforme ai principi affermati da questa Corte in relazione alla questione dedotta con la censura in esame.

**4.2. Benvero già con decisione in data 13 agosto 2004, n. 15777, questa Corte rilevò che la costituzione in giudizio dell'attore avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione, anziché - come previsto dall'art. 165 c.p.c. - l'originale dello stesso (nella specie depositato una volta scaduto il termine prescritto), costituisce mera irregolarità rispetto alla modalità stabilita dalla legge, non arrecando veruna lesione sostanziale ai diritti della parte convenuta, e quindi non determina nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado.**

4.3. Tale orientamento - che trova un preciso riferimento nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 107 del 2 aprile 2004) - è stato successivamente ribadito in numerose pronunce di questa Corte, anche a Sezioni unite (Cass., 29 novembre 1999, n. 1335; Cass., 21 dicembre 2005, n. 28315, in relazione al giudizio tributario; Cass., Sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864; Cass., 8 maggio 2012, n. 6912; Cass., 18 febbraio 2014, in motivazione, in tema di appello).

Il fondamento di tale indirizzo, condiviso dal Collegio, va individuato nel raggiungimento dello scopo dell'atto, che trova la sua espressione nel principio sancito nell'art. 156 c.p.c., in assenza, per altro, di una specifica previsione di improcedibilità.

Sotto tale profilo è stato opportunamente rilevato che detta sanzione di improcedibilità risulta comminata per la sola inosservanza del termine, e non anche per quella delle forme della costituzione in giudizio (cfr. la citata Cass. n. 6912 del 2012).

Non esistono ragioni per non ritenere tale orientamento applicabile anche al giudizio scaturente dall'opposizione a decreto ingiuntivo, al quale ora si applicano i termini previsti dall'art. 165 c.p.c., stante l'avvenuta abrogazione, ad opera della L. n. 218 del 2011, art. 2, dell'ultima parte dell'art. 645 c.p.c., comma 2, al quale si riferiva espressamente la citata decisione della Corte Costituzionale n. 107 del 2004.

5. Risultando in maniera pacifica che la costituzione in giudizio avvenne tempestivamente, in data 19 marzo 2009, sia pure mediante deposito di copia dell'atto priva - allo stato - di prova della notifica, cui avevano fatto seguito il deposito dell'originale e la costituzione della controparte, deve ritenersi che, oltre all'accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, ed alla cassazione della decisione impugnata, non essendo necessarie ulteriori acquisizioni, possa procedersi alla decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., (non essendo nella specie ostativa, dovendosi considerare anche il principio della ragionevole durata del processo, la natura procedurale del vizio rilevato: Cass., 3 aprile 2014, n. 7826), nel senso della declaratoria della procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

6. Le spese del grado di appello e del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara la procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Condanna il Pa. al pagamento delle spese relative al grado di appello, liquidate in Euro 2.700,00 per onorari, Euro 1.400,00 per competenze ed Euro 320 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge, nonché del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**

Editrice

---